

## COMMISSIONE VII

## DIFESA

31.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 18 OTTOBRE 1978

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BATTINO-VITTORELLI

## INDICE

	PAG.		PAG.
		CAROLI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i> . . . . .	304, 305
		STEGAGNINI . . . . .	302
		TASSONE . . . . .	303
<b>Disegno di legge</b> (Seguito della discussione e rinvio):		<b>Disegno di legge</b> (Discussione e nomina di un Comitato ristretto):	
Istituzione del Sacratio delle bandiere, con sede in Roma, presso il Vittoriano (2023) . . . . .	300	Norme in materia di organico e di avanzamento degli ufficiali di taluni ruoli dell'aeronautica e disposizioni perequative per gli ufficiali di complemento che transitano nei ruoli normali (2308)	305
PRESIDENTE . . . . .	300, 301	PRESIDENTE . . . . .	305, 307, 310
ANGELINI . . . . .	301	ACCAME . . . . .	308
CAROLI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i> . . . . .	300, 301	ANGELINI . . . . .	307, 308
STEGAGNINI, <i>Relatore</i> . . . . .	300	BANDIERA, <i>Relatore</i> . . . . .	305, 308
<b>Proposta di legge</b> (Seguito della discussione e approvazione):		CAROLI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i> . . . . .	310
ANGELINI ed altri: Modifica dell'articolo 8 della legge 2 dicembre 1975, n. 626 concernente l'avanzamento nel ruolo speciale della marina (1046) . . . . .	301	D'ALESSIO . . . . .	310
PRESIDENTE . . . . .	301, 304	MICELI VITO . . . . .	310
ACCAME . . . . .	302	TASSONE . . . . .	309
ANGELINI, <i>Relatore f.f.</i> . . . . .	301, 304	<b>Votazione segreta:</b>	
BANDIERA, <i>Relatore</i> . . . . .	303, 305	PRESIDENTE . . . . .	311

**La seduta comincia alle 10,20.**

ZOPPI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Seguito della discussione del disegno di legge: Istituzione del Sacrario delle bandiere, con sede in Roma, presso il Vittoriano (2023).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Istituzione del Sacrario delle bandiere, con sede in Roma, presso il Vittoriano ».

Come i colleghi ricordano, la I Commissione affari costituzionali ha deliberato di esprimere parere favorevole, condizionato alla soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 3 e la V Commissione bilancio ha deliberato di esprimere parere favorevole; la VI Commissione finanze e tesoro, invece, non ha ancora trasmesso il proprio parere, che non è per altro vincolante per questa Commissione.

Siamo ora in attesa che il Governo fornisca alcuni chiarimenti che gli sono stati richiesti nel corso delle precedenti sedute.

CAROLI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. L'onorevole D'Alessio, a nome del gruppo comunista, ha chiesto al Governo di valutare l'opportunità di affidare allo stato maggiore della difesa oppure ad una delle direzioni generali del Ministero della difesa il compito di gestire il Sacrario delle bandiere. Ho avuto, in questi giorni, un incontro con il segretario generale della difesa, al termine del quale siamo pervenuti alla conclusione che tale compito non si presta ad essere inserito nel contesto di una generica attività amministrativa, ma deve essere affidato ad un ente cui spetti la funzione specifica di raccogliere, custodire ed esporre al pubblico le bandiere delle unità militari discolte e delle navi militari distrutte, al

fine della diffusione del loro alto significato morale. Il Governo, pertanto, è dell'avviso che non sia possibile affidare questo compito ad una direzione generale del Ministero della difesa.

Alla richiesta di valutare attentamente lo statuto che dovrà disciplinare l'attività dell'ente, rispondo che tale problema sarà certamente esaminato in maniera approfondita nel momento in cui sarà definito il regolamento di cui all'articolo 4 del disegno di legge in discussione.

STEGAGNINI, *Relatore*. Dopo i vari rinvii della discussione del disegno di legge, il gruppo della democrazia cristiana ha riesaminato attentamente il testo del provvedimento così come è stato elaborato dal Governo ed ha predisposto alcuni emendamenti all'articolo 3, strettamente connessi con il parere espresso in data 10 ottobre dalla I Commissione affari costituzionali e tendenti a sopprimere il terzo ed il quarto comma del suddetto articolo ed a sopprimere, al secondo comma di esso, le parole « possibilmente delle categorie del congedo o non più in servizio », sottraendo in tal modo all'amministrazione della difesa la possibilità di conferire gli incarichi di direttore e di conservatore del Sacrario delle bandiere al personale in congedo, poiché la I Commissione non è del parere di far corrispondere a personale estraneo all'amministrazione militare o non più in servizio determinati emolumenti o rimborsi.

Per quanto riguarda la questione di fondo, relativa alla personalità giuridica pubblica del Sacrario delle bandiere, il gruppo comunista ha avanzato delle perplessità circa l'opportunità di istituire un nuovo ente proprio nel momento in cui il Parlamento si accinge a votare l'eliminazione di numerosissimi enti, con grande polemica nel paese e tra le forze politiche. Sarebbe utile, a questo punto, sapere se il gruppo comunista intenda insistere in tale atteggiamento e se intenda presentare degli emendamenti al testo in discussione in modo che sia possibile valutare complessivamente il disegno di legge con le modifiche proposte.

ANGELINI. Il gruppo comunista insiste nella sua tesi. Del resto, il relatore ha già espresso chiaramente le ragioni per le quali il gruppo comunista chiede che non sia istituito un ente con personalità giuridica pubblica. Da parte nostra potremmo benissimo invitare il Governo e la Commissione a far compiere un'analisi di questo eventuale ente alla commissione preposta all'eliminazione di tutti gli enti inutili; ne riceveremmo così una risposta di consenso alla nostra tesi.

Come ho già precisato nel corso della seduta precedente, il gruppo comunista è favorevole all'istituzione di un sacrario delle bandiere, ma ritiene che esso possa essere gestito direttamente dal ministro della difesa o dal capo di stato maggiore della difesa o dal segretario generale della difesa; quindi non sentiamo la necessità di dare vita ad un altro ente. Del resto, nei contatti informali avuti con gli altri partiti, questo concetto è stato condiviso da tutti gli interpellati, ed essi si sono trovati d'accordo sull'opportunità di affidare il Sacrario non ad un ente *ad hoc*, ma al ministro della difesa, oppure al segretario generale della difesa, oppure al Capo di stato maggiore della difesa.

CAROLI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Di fronte a quanto emerso nella seduta odierna ritengo necessario un approfondimento nell'ambito del ministero, perché se affidiamo il compito della custodia del Sacrario ad una direzione generale del Ministero stesso - a parte il fatto che bisogna vedere se ciò è giuridicamente possibile - in tal modo evitando di dare al Sacrario delle bandiere la personalità giuridica di diritto pubblico, sarebbe a mio avviso del tutto inutile mantenere il disegno di legge in esame. Sarebbe infatti sufficiente un provvedimento amministrativo per introdurre questa attività nell'ambito dei compiti istituzionali del Ministero.

Chiedo pertanto un breve rinvio.

PRESIDENTE. Ritengo che, accogliendo la richiesta del Governo, il seguito del-

la discussione può essere rinviato ad altra seduta.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

**Discussione della proposta di legge Angelini ed altri: Modifica all'articolo 8 della legge 2 dicembre 1975, n. 626, concernente l'avanzamento nel ruolo speciale della marina (1046).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Angelini, Bandiera e Accame: « Modifica all'articolo 8 della legge 2 dicembre 1975, n. 626, concernente l'avanzamento nel ruolo speciale della marina ».

Poiché il relatore è momentaneamente assente prego l'onorevole Angelini di volerlo sostituire per lo svolgimento della relazione introduttiva.

ANGELINI, *Relatore f.f.* L'obiettivo della proposta di legge al nostro esame è quello di dare l'interpretazione autentica dell'articolo 8 della legge del 2 dicembre 1975, n. 626. Come i colleghi sanno, nell'ambito delle forze armate sono state operate diverse assunzioni con ruoli diversi; infatti, nel momento in cui è stato necessario allargare la base dei gradi inferiori delle forze armate, si è trattenuto in servizio personale di complemento, che era in servizio senza rapporto di impiego. Praticamente il Ministero della difesa realizzava concorsi con la partecipazione di questi ufficiali di complemento, per includerli in un ruolo che si chiamava ruolo speciale delle forze armate. Tutti coloro che partecipavano al concorso sapevano che, se lo avessero vinto, non avrebbero avuto determinati vantaggi e si sarebbero dovuti accontentare del grado di sottotenente, ed a ciò accondiscendevano pur di ottenere un posto di lavoro.

Nel 1973 la Commissione difesa fu chiamata a decidere sul rapporto di impiego per gli ufficiali di complemento, cioè per coloro che, pur avendo partecipato al

concorso per il passaggio in ruoli speciali, non erano stati promossi; ebbene, la Camera regolò il rapporto di impiego per tutti gli ufficiali di complemento con anzianità di servizio di almeno 4 anni e 6 mesi, e questo senza la perdita del grado.

A questo punto tutti coloro che avevano vinto i concorsi ed erano passati quindi nel ruolo speciale, si trovavano ad avere un grado inferiore rispetto ai pari corso che erano rimasti nel complemento; è stato allora, nel 1975, che si è dovuto nuovamente intervenire per sanare, almeno in parte, tale sperequazione. Da qui la legge n. 626 del 1975, di cui si chiede di modificare l'articolo 8. Con la legge in questione fu portata la permanenza nel grado di tenente dell'esercito, per tutti coloro che facevano parte dei ruoli speciali alla data di entrata in vigore della legge, da otto a quattro anni, considerando le anzianità svolte in più come svolte nel grado di capitano, mentre altre e similari disposizioni furono adottate per la marina. Ma mentre fu facile realizzare per l'esercito quanto disposto dalla norma, essendo il ruolo ancora giovane, la cosa si è rivelata più complessa per la marina dove già numerosi erano i maggiori ed i capitani.

In Commissione difesa, per risolvere questo ulteriore problema, fu presentato un emendamento al disegno di legge, con il quale si chiedeva che i tenenti di marina con anzianità di 6 anni fossero promossi capitani, e quelli che complessivamente avevano anzianità di 13 anni, tra permanenza nel grado di tenente e permanenza nel grado di capitano, fossero promossi maggiori. Questa modifica, che formava oggetto di un articolo aggiuntivo 8-bis, fu inserita, in sede di coordinamento formale, come secondo comma dell'articolo 8. Ma poiché nell'articolo 8 si leggevano, all'inizio, le parole « sino alla completa copertura dell'organico », il meccanismo legislativo che prevedeva miglioramenti per gli ufficiali di marina con 6 o 13 anni di anzianità non poteva scattare in quanto l'organico di tale forza armata era ormai completo. In seguito a tale stato di cose ho presentato, insieme con gli onore-

voli Accame e Bandiera, questa proposta di legge che può essere definita interpretazione autentica dell'articolo 8 della legge 2 dicembre 1975, n. 626 proprio perché dà agli ufficiali del ruolo speciale della marina quanto essi non hanno potuto ottenere prima a causa del primo comma dello stesso articolo 8.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

STEGAGNINI. Il gruppo della democrazia cristiana è sostanzialmente favorevole alla proposta di legge in discussione; tuttavia desidera sottolineare come il provvedimento appaia molto settoriale, cioè limitato esclusivamente al personale della marina. A noi risulta che vi sono casi analoghi a quelli illustrati dall'onorevole Angelini anche nelle altre due forze armate ed in particolare nell'esercito. Io stesso sono a conoscenza del caso di un capitano che, dopo 17 anni di permanenza nel grado, non può ancora transitare nel ruolo speciale perché quest'ultimo risulta saturo; pertanto egli continua a permanere nel grado ed a subire la valutazione senza poter essere promosso proprio perché non esiste, nel ruolo speciale, la possibilità del soprannumero. Questo caso ho voluto segnalare ai colleghi della Commissione ed al rappresentante del Governo perché valutino l'opportunità di allargare il campo di applicazione del provvedimento.

ACCAME. Stiamo discutendo un provvedimento il cui *iter* parlamentare si trascina ormai da quasi due anni; ci auguriamo vivamente che tale *iter* giunga finalmente a conclusione.

Più che un vero e proprio testo legislativo, il provvedimento in discussione è, come ha detto l'onorevole Angelini, la interpretazione autentica dell'articolo 8 della legge 2 dicembre 1975, n. 626.

L'onorevole Stegagnini mi trova d'accordo con lui nell'affermare che quella in esame non è che la sanatoria di un caso particolare e pertanto si rende necessario, anche per una questione di giustizia,

provvedere ai casi analoghi esistenti nelle altre due forze armate ed in particolare nell'esercito. Tuttavia non ritengo opportuno riaprire la questione in termini globali, pur se, d'accordo con l'onorevole Stegagnini, sono dell'avviso che debbano essere evitate soluzioni settoriali. In realtà il provvedimento in discussione è molto atteso dagli ufficiali di marina, i quali hanno avvertito in maniera particolare la ingiustizia che si andava verificando.

Alla luce di tali considerazioni, ritengo che questa proposta di legge debba essere approvata e che la Commissione possa impegnarsi a risolvere rapidamente le analoghe situazioni di disagio che si registrano nelle altre due forze armate al fine di non mantenere in vita delle disparità che potrebbero ripercuotersi negativamente nell'ambiente militare.

**BANDIERA, Relatore.** Mi scuso innanzitutto per la momentanea assenza dovuta ad altro impegno parlamentare. Intendo sottolineare che questa proposta di legge non si configura come una delle solite « legghine » fatte per agevolare questa o quella categoria di ufficiali, ma vuole essere uno dei provvedimenti di aggiustamento che si stanno emanando per eliminare le sperequazioni esistenti tra gli ufficiali dei vari ruoli e per raggiungere un assetto tale da consentirci poi di approvare una nuova legge organica di avanzamento.

Non vi è dubbio che sarebbe stata migliore soluzione quella di predisporre un provvedimento di carattere globale; ma i tentativi che, come i colleghi sanno, ho fatto più volte in tal senso hanno urtato contro le difficoltà frapposte dal Ministero della difesa e, soprattutto, contro quelle frapposte dal Ministero del tesoro. Pertanto si è deciso di spezzettare il provvedimento di carattere globale in diversi provvedimenti di carattere settoriale. Ricordo ai colleghi che oggi stesso è all'ordine del giorno anche un provvedimento destinato agli ufficiali di taluni ruoli dell'aeronautica militare. È stato inoltre predisposto un provvedimento tendente a ri-

solvere certe situazioni di sperequazione esistenti nell'esercito.

Per le ragioni che ho esposto più sopra, mi associo all'onorevole Angelini nell'invitare la Commissione ad approvare la proposta di legge.

**TASSONE.** Rifacendomi a quanto ha già detto l'onorevole Stegagnini, desidero confermare che il gruppo della democrazia cristiana è favorevole all'approvazione della proposta di legge, ma intende porre in evidenza un'esigenza tanto diffusa in questa Commissione e, del resto, sottolineata dall'onorevole Bandiera: quella di considerare il problema in termini più organici e complessivi per evitare di prolungare quelle disfunzioni che già esistono tra i ruoli delle tre forze armate. A tale proposito desidero ricordare all'onorevole Angelini ed agli altri colleghi della Commissione che, tempo fa, è stato costituito un Comitato permanente per i problemi del personale proprio al fine di considerare in termini complessivi le disfunzioni esistenti nelle nostre forze armate.

La valutazione di questa proposta di legge come provvedimento importante, anche se settoriale, non tende certo a bloccare il suo *iter* in questa sede, né è la espressione di un atteggiamento contrario ad esso da parte del gruppo della democrazia cristiana; ma contiene un invito a non affrontare questi problemi sotto la spinta immediata delle corporazioni, anche se alcune volte le spinte di corporazione sono motivate, ed è questo il caso, trattandosi di dare una interpretazione autentica ad una legge.

Invito pertanto l'onorevole Angelini e gli altri componenti la Commissione a considerare il problema in termini più organici. Del resto, molti provvedimenti presentati dal Governo sono stati rinviati, ed anche ritirati, proprio per dare alla Commissione competente la possibilità di studiarli e valutarli nella loro globalità.

Non siamo certo contrari all'approvazione del provvedimento in esame, però ancora una volta dobbiamo sottolineare che non intendiamo legiferare sotto la

spinta di esigenze particolari, o di attivismi che altre forze armate non hanno. Alla base del nostro legiferare non devono esservi i corporativismi, ma una valutazione obiettiva e reale di tutti gli elementi considerati globalmente.

PRESIDENTE. Ritengo opportuno invitare i colleghi ad elaborare un ordine del giorno in cui si esprima l'auspicio di risolvere i problemi emersi nella discussione odierna nella loro globalità. Penso anche possa costituire una garanzia il fatto che i problemi stessi verranno esaminati in ben due sedi: dal Governo, a cui è rivolto l'ordine del giorno, e dal Comitato per i problemi del personale nell'ambito della Commissione difesa.

In tal modo l'approvazione della proposta di legge tranquillizzerebbe i colleghi che temono di essere influenzati da spinte settoriali e corporative.

ANGELINI. Vorrei aggiungere, se il Presidente me lo consente, che sappiamo perfettamente che in tutti i corpi delle forze armate si registrano permanenze nei gradi che vanno ben al di là di quanto previsto dalla legge di avanzamento e questo perché si è ritenuto, nell'ambito delle forze armate stesse, di procedere ad arruolamenti differenti anno per anno in base alle necessità. Ciò ovviamente non ha consentito di seguire la legge di avanzamento per il passaggio nei ruoli superiori.

Il provvedimento in esame non modifica la situazione già esistente nelle tre forze armate, ma tende solo a dare una interpretazione autentica dell'articolo 8 della legge n. 626, il cui secondo comma era frutto di un emendamento approvato a maggioranza, ma non condiviso dal Governo. Del resto, delle norme in questione non si è avuta applicazione pratica perché l'articolo 8 recita, all'inizio: « sino alla completa copertura degli organici ». E sappiamo bene che, in quel momento, gli organici erano già saturi e pertanto nessun altro ufficiale poteva godere del beneficio. Ecco perché in questo caso

noi abbiamo ritenuto di procedere ad una interpretazione autentica della legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

CAROLI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo è favorevole alla approvazione di questa proposta di legge, che ha compiuto un *iter* travagliato. Ricordo che durante l'esame per il parere da parte della I Commissione affari costituzionali si pervenne alla conclusione che questo provvedimento era niente altro che l'interpretazione autentica dell'articolo 8 della legge 2 dicembre 1975, numero 626, la quale a sua volta aveva eliminato un'ingiustizia che si era verificata allorquando si era voluto attribuire il rapporto d'impiego agli ufficiali provenienti dal complemento, i quali erano stati immessi nei ruoli speciali.

Pertanto desidero rassicurare l'onorevole Stegagnini affermando che il Governo ritiene fondata la sua osservazione e che accoglierebbe, eventualmente, un ordine del giorno che lo impegnasse a perequare anche le posizioni di ufficiali appartenenti all'esercito ed all'aeronautica.

Desidero, inoltre, assicurare all'onorevole Tassone che il provvedimento non costituisce un'innovazione né una via di mezzo tra l'interpretazione autentica e la innovazione, poiché esso tende ad applicare una normativa sostanziale già emanata con legge 2 dicembre 1975, n. 626.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico:

#### ARTICOLO UNICO.

L'articolo 8 della legge 2 dicembre 1975, n. 626, viene così modificato: dopo il primo comma:

#### ART. 8-bis.

Nella prima applicazione della legge, le anzianità maturate nel grado di sottotenente di vascello che superano i cinque

anni sono conteggiate come anzianità svolte nel grado di tenente di vascello; le anzianità complessive maturate nei gradi di sottotenente di vascello e tenente di vascello superiori ai dodici anni sono conteggiate come anzianità svolte nel grado di capitano di corvetta.

Gli ufficiali che alla data di entrata in vigore della legge hanno maturato le condizioni dei dodici anni di servizio nei gradi di sottotenente di vascello e tenente di vascello, sono promossi capitano di corvetta in soprannumero all'organico; in soprannumero all'organico devono essere considerati anche coloro che alla data di entrata in vigore della legge sono stati promossi in applicazione della legge normale di avanzamento ed erano in possesso dei requisiti dei dodici anni di anzianità complessiva nei due gradi.

Per le promozioni in organico da effettuarsi per gli anni 1975, 1976, 1977, dovranno essere formati nuovi quadri di avanzamento alla luce delle promozioni fatte in soprannumero all'organico.

Per gli ufficiali di cui ai commi precedenti, le promozioni ulteriori previste per anzianità, determinate anche dalle rivalutazioni delle anzianità previste dal primo comma, avvengono in soprannumero, purché in possesso dei titoli necessari e sia stato promosso il pari anzianità di grado degli ufficiali facenti parte dei rispettivi ruoli in organico.

I soprannumeri creati dai commi precedenti vanno considerati come riduzione in organico dei rispettivi ruoli nei gradi di guardiamarina, sottotenente di vascello e tenente di vascello.

Passiamo all'esame degli ordini del giorno:

Gli onorevoli Bandiera, Stegagnini, Angelini ed Accame hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La VII Commissione difesa della Camera dei deputati,

in sede di approvazione della proposta di legge n. 1046,

impegna il Governo

ad una globale valutazione dei problemi di ordinamento ed avanzamento dei ruo-

li di tutte le forze armate e, specificamente, al riordinamento del ruolo speciale unico dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, nonché a quello del costituendo ruolo degli stabilizzati provenienti dal complemento.

(0/1046/1/VII)

CAROLI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo lo accetta.

BANDIERA, *Relatore*. Anche a nome degli altri proponenti, dichiaro di non insistere per la votazione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Trattandosi di articolo unico, al quale non sono stati presentati emendamenti, la proposta di legge sarà votata direttamente a scrutinio segreto in fine di seduta.

**Discussione del disegno di legge: Norme in materia di organico e di avanzamento degli ufficiali di taluni ruoli dell'aeronautica e disposizioni perequative per gli ufficiali di complemento che transitano nei ruoli normali (2308).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme in materia di organico e di avanzamento degli ufficiali di taluni ruoli dell'aeronautica e disposizioni perequative per gli ufficiali di complemento che transitano nei ruoli normali ».

Avverto che non sono ancora pervenuti i pareri della I e della V Commissione.

L'onorevole Bandiera ha facoltà di svolgere la relazione.

BANDIERA, *Relatore*. Il disegno di legge n. 2308 tende alla soluzione, questa volta a favore degli ufficiali dell'aeronautica, degli stessi problemi che abbiamo affrontato in precedenza riguardo agli ufficiali della marina militare e dell'esercito.

L'approvazione di questo provvedimento si rende necessaria dal momento che in sede di approvazione della legge sul ruolo speciale unico — conosciuta anche come legge De Meo — furono completamen-

te dimenticati i problemi degli ufficiali di taluni ruoli dell'aeronautica. Io stesso chiesi allora al Ministero della difesa ed al rappresentante del Governo se non vi fossero anche problemi per gli ufficiali dell'aeronautica; il Ministero della difesa mi fece sapere che non ve ne erano, cosicché fu approvata una legge che riguardava, in realtà, soltanto gli ufficiali dello esercito e della marina. L'aeronautica risultava avere soltanto un ruolo speciale unico naviganti, di entità limitata. Ma essa aveva reclutato degli ufficiali in servizio permanente effettivo provenienti dal complemento, secondo le stesse norme di reclutamento degli ufficiali del ruolo speciale unico. Cioè gli ufficiali di complemento che transitavano, per mezzo di concorso, nei ruoli normali, prevedevano il grado raggiunto riprendendo la carriera col grado iniziale di sottotenente.

Come i colleghi sanno, la legge sul ruolo speciale unico ha creato delle disarmonie una volta approvata la legge di stabilizzazione per il complemento, perché mentre nell'esercito gli ufficiali di complemento hanno proseguito nella loro carriera, in aeronautica vi sono degli ufficiali (nei tre ruoli servizi, genio aeronautico, commissariato) che, avendo vinto il concorso e essendo passati in servizio permanente effettivo, ricoprono ora il grado di tenente o capitano ed altri ufficiali che, non avendo partecipato al concorso o essendo addirittura stati bocciati, hanno ora il grado di maggiore o di tenente colonnello.

Per eliminare queste sperequazioni, il Ministero della difesa, accogliendo il nostro suggerimento dato in sede di approvazione della legge sul ruolo speciale unico, ha presentato il disegno di legge oggi al nostro esame, che è un provvedimento di giustizia, perché applica agli ufficiali dell'aeronautica provenienti dal complemento e transitati per mezzo di concorso nei ruoli normali le stesse norme di cui godono gli ufficiali della marina e dell'esercito, secondo la legge sul ruolo speciale unico.

All'articolo 1 si prevede una più appropriata denominazione del ruolo assi-

stenti tecnici del corpo del genio aeronautico e del ruolo di amministrazione del corpo di commissariato aeronautico, i quali vengono appunto denominati ruoli speciali, in armonia con le denominazioni degli analoghi ruoli speciali della marina militare.

Si sta cioè procedendo, lentamente e faticosamente, verso quel riordinamento globale, cui prima accennavo, che deve vedere gli ufficiali ordinati in tre ruoli: il ruolo del servizio normale permanente effettivo per gli ufficiali provenienti dai regolari corsi di accademia, il ruolo speciale unico degli ufficiali provenienti dal complemento, previo concorso; il ruolo degli ufficiali di complemento ammessi alla stabilizzazione in base alla legge sul complemento.

Questo è l'obiettivo che dobbiamo raggiungere e verso cui ci stiamo dirigendo non con un provvedimento globale, ma per approssimazioni successive. Ma l'importante è muoversi in questa giusta direzione.

Il disegno di legge prevede inoltre all'interno dei ruoli una progressione di carriera tale da compensare parzialmente il danno che alcuni ufficiali hanno avuto con la retrocessione del grado. È stata introdotta la norma che stabilisce — come è già previsto nella legge sul ruolo speciale unico — che gli ufficiali retrocessi di grado conservano tuttavia la posizione economica che avevano raggiunto al momento del passaggio dal complemento al servizio permanente effettivo.

È stato infine previsto un aumento degli organici, secondo me ancora insufficiente, per quanto riguarda il ruolo servizi che, come i colleghi sanno, comprende anche il settore dei controllori del traffico aereo, che dovrà essere riordinato ma su cui non abbiamo ancora idee precise. Nel ruolo servizi si è determinata una situazione che rasenta l'illegittimità, in quanto per far fronte alle aumentate esigenze si è fatto ricorso al trattenimento di ufficiali al di fuori di qualsiasi norma. Di qui la necessità di aumentare lo organico, in attesa di decidere sul riordi-



namento della normativa relativa ai controllori del traffico aereo.

Per gli altri due ruoli (corpo del genio aeronautico e corpo di commissariato aeronautico) si è previsto un aumento delle aliquote di avanzamento nei gradi di maggiore e di tenente colonnello, e contemporaneamente una riduzione delle aliquote nei gradi inferiori, di modo che l'attuale volume del ruolo resta immutato, come resta immutato il numero massimo degli ufficiali col grado di colonnello a norma della legge 10 dicembre 1973, n. 804.

Ricordo che un provvedimento su questa materia era già stato presentato nella passata legislatura, ma non venne discusso perché il Ministero della difesa aveva fatto sapere che avrebbe presentato un disegno di legge che avrebbe risolto il problema in questione in modo globale. Ha presentato invece questo disegno di legge parziale che deve rimediare ai danni che il trascorrere del tempo ha accentuato nei confronti degli ufficiali dell'aeronautica.

L'amministrazione del tesoro aveva richiesto che la decorrenza del provvedimento fosse dal 1° gennaio 1979. Io credo che dovremmo esaminare la possibilità di ristabilire la decorrenza dal 1° gennaio 1978 (e a questo riguardo preannuncio la presentazione di un emendamento all'articolo) almeno ai fini giuridici, mantenendo invece la decorrenza dal 1° gennaio 1979 (come del resto stabilimmo per il ruolo speciale unico dell'esercito) per quanto riguarda la parte economica.

Vi è poi un secondo emendamento di cui preannuncio la presentazione. Secondo le aliquote di avanzamento previste in questo provvedimento, non risolviamo tutto il problema. Avremo capitani che invece di restare 16 e 17 anni nel grado per essere poi promossi maggiori, vi resteranno 22 o 23 anni raggiungendo così il limite d'età. Proporrei, quindi, così come abbiamo fatto con il provvedimento per la marina, di prevedere delle aliquote basate sui tempi di permanenza nel grado, con il recupero della permanenza nel grado, superiore a quella ordinaria,

che verrà conteggiata come effettivamente svolta nel grado superiore.

Abbiamo pertanto ritenuto opportuno prevedere aliquote di avanzamento basate sui tempi di permanenza nel grado per cui le anzianità maturate nel grado di tenente che superano i cinque anni sono conteggiate come anzianità svolte nel grado di capitano, e le anzianità complessive maturate nel grado di tenente e di capitano superiori a dodici anni sono conteggiate come anzianità svolte nel grado di maggiore. Gli ufficiali che alla data di entrata in vigore della legge hanno maturato le condizioni dei dodici anni di servizio nei gradi di tenente e di capitano, sono promossi maggiori in soprannumero all'organico; in soprannumero all'organico devono essere considerati anche coloro che, alla data di entrata in vigore della legge, sono stati promossi in applicazione della legge normale di avanzamento, ed erano in possesso dei requisiti dei dodici anni di anzianità complessiva nei due gradi.

Ho preannunciato i due emendamenti in modo che il Governo ci possa far conoscere il suo punto di vista nella prossima seduta, quando sarà giunto il parere della V Commissione.

**PRESIDENTE.** Sono quindi del parere, di fronte alla rilevanza degli emendamenti preannunciati e per superare difficoltà di ordine pratico-procedurale che derivano dalle norme regolamentari in materia di pareri vincolanti in sede legislativa, di affidare l'intera materia ad un Comitato ristretto, ed invito i colleghi a riflettere su questa mia proposta.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

**ANGELINI.** Innanzi tutto desidero sottolineare che il provvedimento in esame è completamente diverso da quello relativo agli ufficiali del ruolo speciale della marina militare su cui abbiamo or ora finito di discutere e che voteremo al termine della seduta. A parte questo, sono d'accordo con il collega Bandiera sulla necessità di non creare differenze tra i ruoli

speciali dell'esercito, della marina e della aeronautica, pur sottolineando come durante la discussione sul ruolo speciale dell'esercito e della marina, l'allora ministro Lattanzio — rispondendo ad una precisa domanda postagli dalla Commissione — disse che in aeronautica non esistono ruoli speciali. Soltanto dopo aver approvato la legge siamo poi venuti a conoscenza, invece, della presenza dei ruoli speciali anche in questa forza armata.

Ora il Governo non ci può presentare, però, un disegno di legge per la modifica dei ruoli speciali e, contemporaneamente, per la modifica dei ruoli normali.

**BANDIERA, Relatore.** Non esiste il reclutamento per il ruolo normale servizi.

**ANGELINI.** Le forze armate — oltre all'arruolamento normale proveniente dalle accademie e dal complemento — per i ruoli tecnici possono assumere direttamente personale, con il titolo specifico dell'indirizzo formativo che deve avere nell'ambito della forza armata. Non solo nell'aeronautica, ma in tutte le altre forze armate è possibile assumere medici, ingegneri ed altri tecnici per servizi speciali, e sono assunzioni che hanno luogo sulla base di indirizzi speciali. Ora, di fronte al ruolo dei servizi dell'aeronautica, noi modifichiamo le aliquote e le percentuali previste dalla legge n. 1137 del 1955, che aveva tentato di realizzare un rapporto migliore tra le tre forze armate stabilendo il numero di ufficiali da assegnare nei vari gradi nonché le possibilità di progressione nella carriera. Se approvassimo il disegno di legge con la modifica proposta circa il ruolo dei servizi dell'aeronautica, automaticamente ci troveremmo nella condizione di dover modificare il ruolo dei servizi dell'esercito e della marina, in quanto creeremo un precedente.

Vorrei aggiungere che non possiamo prendere in giro gli ufficiali: o facciamo leggi serie con le quali si dà ad ognuno quello che si promette, oppure è inutile legiferare. Per il ruolo organico speciale del corpo di commissariato aeronautico sono previsti 88 posti; considerando che si pro-

muovono cinque persone all'anno, la permanenza nel grado di ognuno sarà di 18 anni: è inutile quindi prevedere che dopo 8 o 9 anni di permanenza nel grado di capitano un ufficiale deve essere promosso maggiore, a meno che non si voglia in partenza prendere in giro queste persone.

Desidero inoltre rilevare che, per quanto riguarda il ruolo speciale dei naviganti, si prevede che venga valutato un quindicesimo del personale, mentre per il ruolo speciale del corpo di commissariato si prevede che venga valutato un sedicesimo del personale. Non si comprende il motivo di questa differenziazione. Queste situazioni creano condizioni di grave disagio nell'ambito delle forze armate. Occorre quindi elaborare un provvedimento serio in cui si stabilisca non solo parità nei ruoli e nelle condizioni dei servizi, ma anche una condizione oggettiva di un avanzamento che realmente corrisponda a quanto viene promesso.

Dovremmo arrivare ad un provvedimento di parificazione, mediante opportuni emendamenti, rispetto ai ruoli speciali dell'esercito e della marina, prevedendo il recupero, da parte di questi ufficiali, del servizio di complemento perduto all'inizio della carriera.

La legge n. 626 del 1975, che ha riordinato il ruolo speciale unico, deve avere applicazione una volta ed in un determinato momento, perché non è possibile lasciare i ruoli aperti per sempre. Il passaggio nei ruoli speciali avviene previa conoscenza da parte di ognuno delle caratteristiche del servizio di complemento, per cui ognuno compie una libera scelta, sapendo quello a cui va incontro.

Voglio concludere affermando che non possiamo approvare un disegno di legge come quello che è al nostro esame che non dà alcuna garanzia in ordine all'effettiva progressione di carriera degli ufficiali a cui si rivolge.

**ACCAME.** Mi associo alle osservazioni svolte dall'onorevole Angelini. Credo che occorra stare molto attenti a non creare differenze tra i ruoli delle varie forze armate. Ricordo anche che ci fu addirittura

garantito - e qualcuno di noi mosse qualche riserva - che non esistevano ruoli speciali nell'aeronautica. Questo dimostra quanto meno la insufficienza dell'informazione fornita da parte delle massime autorità militari, alle autorità politiche che vengono qui a riferire. È auspicabile che inesattezze così macroscopiche non si verifichino più in futuro.

A parte queste considerazioni, vorrei rilevare un fatto che riguarda il ruolo dei servizi dell'aeronautica. Si tratta di un ruolo del tutto anomalo rispetto alle altre forze armate, e credo che il punto di partenza di questa discussione dovrebbe proprio essere quello di rivedere queste anomalie che si riscontrano in una forza armata rispetto alle altre. Se non rivediamo queste anomalie, non saranno sufficienti gli emendamenti proposti dal relatore per portare un po' di chiarezza.

Il ruolo dei servizi dell'aeronautica militare è tra l'altro un ruolo - mi si lasci dire - che ha una configurazione classista, perché coloro che ne fanno parte vengono considerati personale di categoria B rispetto a coloro che appartengono al ruolo dei piloti e dei naviganti, ed hanno possibilità di carriera molto scarse.

In sostanza a me sembra che il discorso di fondo per il quale questo disegno di legge ci dà lo spunto sia quello di studiare per le singole forze armate i profili di carriera. A mio avviso non è necessario che questi siano del tutto uguali per i singoli ufficiali appartenenti a diverse categorie; possono anche essere variabili, però occorre una certezza del diritto. I profili di carriera non sono stabiliti *a priori*, ma sono soggetti alle più straordinarie modificazioni nel corso della carriera...

**BANDIERA, Relatore.** Modificazioni dirette e indirette!

**ACCAME.** Sì, per cui un ufficiale è sempre sottoposto ad oscillazioni, nello sviluppo della carriera, imprevedute in partenza e che creano frustrazioni e disagi. Dovremmo farci portavoce di questa situazione presso il ministro della difesa, ma soprattutto presso gli stati maggiori, in

modo che si arrivi all'elaborazione di un provvedimento organico sugli sviluppi di carriera e sulla omogeneizzazione dei ruoli nelle singole forze armate, che attualmente sono completamente diversi nonostante il disegno di una loro unificazione. Anche per questo è molto difficile introdurre provvedimenti che non creino continue disparità tra una forza armata e l'altra, tra un ruolo e l'altro della stessa forza armata, tra un ruolo e il ruolo corrispondente di una forza armata diversa. Cito, ad esempio, un altro provvedimento sul quale saremo chiamati ad esprimere un voto: quello sulla promozione dei capitani delle armi navali; esso riproporrà, suppongo, gli stessi problemi che si presentano oggi.

La scarsa previdenza degli stati maggiori in tutto ciò che riguarda lo sviluppo di carriera crea queste situazioni contingenti, tali da dar luogo a profili di carriera del tutto imprevedibili e del tutto imprevedibili, cosicché si deve fare ricorso continuamente a delle piccole leggi per compensare alle ingiustizie che si vanno verificando. In tali condizioni, è bene pretendere dal ministro della difesa la presentazione di un provvedimento organico in materia.

Concludo questo mio intervento dicendo che, mentre ho apprezzato la relazione molto approfondita dell'onorevole Bandiera e lo sforzo di formulare emendamenti, non mi sembra tuttavia che tali emendamenti, anche se frutto di una ponderata analisi, possano risolvere i gravi problemi che questo disegno di legge pone alla nostra attenzione. Pertanto, propongo alla Commissione di invitare il ministro della difesa ad elaborare una riforma tale da permetterci di procedere, in futuro, in modo più organico.

**TASSONE.** Ritengo necessario un maggiore approfondimento del disegno di legge. A tale scopo mi sembra quanto mai opportuna la proposta, avanzata dal Presidente, di nominare un Comitato ristretto.

Certo, anche il gruppo della democrazia cristiana avverte l'esigenza di dare maggiore organicità a tutta la materia; tuttavia esso ritiene che non sia opportu-

no approfondire eccessivamente l'esame del provvedimento per non correre il rischio di complicare le cose senza poi avere il materiale necessario per giungere ad una conclusione o, quanto meno, a delle considerazioni produttive.

La nomina di un Comitato ristretto potrebbe fornire alla Commissione una base di lavoro utile per la conclusione dell'iter di questo disegno di legge e per una valutazione più generale di tutta la materia.

D'ALESSIO. Il gruppo comunista è favorevole alla proposta del presidente di nominare un Comitato ristretto per un esame organico della materia.

Per quanto riguarda il merito di questo disegno di legge vorrei aggiungere un argomento alla tesi che mi sembra stia prevalendo, cioè che si debba procedere prendendo come punto di riferimento l'insieme della situazione dei ruoli degli ufficiali delle tre forze armate che presentano caratteristiche analoghe. In sostanza, la proposta del Governo si riferisce ai ruoli speciali degli ufficiali dell'aeronautica, che vengono istituiti con questo disegno di legge, ma si riflette sugli altri ruoli speciali degli ufficiali, esistenti nelle altre due forze armate.

BANDIERA, *Relatore*. Se mai, è il contrario.

D'ALESSIO. L'articolo 1 recita: « A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il ruolo assistenti tecnici del corpo del genio aeronautico ed il ruolo amministrativo del corpo di commissariato aeronautico assumono, rispettivamente, le seguenti denominazioni... ».

CAROLI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Sono le denominazioni che cambiano; i ruoli speciali già esistono.

D'ALESSIO. Intendo dire che, siccome nelle forze armate esistono dei ruoli speciali, troverei incongruo che noi procedessimo ad uno specifico ordinamento di forza armata senza tener conto di quelli

esistenti nelle altre due forze armate. Il provvedimento, inoltre, si riferisce al ruolo servizi dell'aeronautica militare che non è un ruolo speciale, nemmeno nella denominazione. Ma anche le altre forze armate hanno un ruolo analogo. Non credo quindi opportuno andare ad incidere in un settore, per quanto riguarda i problemi di avanzamento e di carriera, senza tenere conto delle ripercussioni che fatalmente si verificherebbero negli altri settori.

Concordo quindi sulla necessità della nomina di un Comitato ristretto che però, sia pure informalmente, esamini tutte le proposte di legge attinenti la materia qui trattata, per fare un quadro complessivo della situazione ed attuare una legislazione organica e per consentire, per quanto riguarda più da vicino i nostri lavori, di procedere all'eventuale abbinamento di altre proposte di legge al disegno di legge in discussione.

MICELI VITO. La materia trattata nel disegno di legge al nostro esame si inserisce in un quadro generale in cui esistono gravi carenze. Pervengono continuamente al Ministero della difesa dalla base molte istanze che riguardano la situazione dei sottufficiali e degli ufficiali di tutte le categorie.

Concordo con quanto già dichiarato dai colleghi intervenuti prima di me e ribadisco il fatto che è necessaria una revisione organica dell'intera materia, in particolare delle norme sull'avanzamento e sullo sviluppo di carriera degli ufficiali di complemento.

Ritengo che il Ministero della difesa, che conosce bene la materia e le istanze delle varie categorie, debba presentare una proposta articolata che potrà poi essere esaminata da un Comitato ristretto.

PRESIDENTE. Credo che sia emerso un generale orientamento favorevole alla nomina di un Comitato ristretto che non dovrà limitarsi ad un esame del provvedimento in questione per giungere ad una sua migliore formulazione, ma dovrebbe aiutarci, poiché mi sembra ci troviamo

ad un bivio, a scegliere la via giusta: se continuare a risolvere problemi settoriali e parziali con provvedimenti come questo, o se invece si debba affrontare globalmente il problema per dargli una soluzione organica e unitaria, secondo gli orientamenti emersi in questo dibattito.

Al termine dei suoi lavori, quindi, il Comitato ristretto ci indicherà le scelte procedurali o legislative che occorre fare: se proseguire nell'*iter* di questo provvedimento o rielaborare l'intera materia, relativamente alle varie forze armate. Ritengo che anche in questo campo l'articolo 3 della Costituzione ci debba ispirare nel dare una soluzione a questi problemi, tenendo conto del diritto alla parità di trattamento che hanno i cittadini che portano la divisa e servono lo Stato nelle varie forze armate, per non trovarci continuamente di fronte a scavalcamenti di una di queste nei confronti delle altre, attraverso soluzioni parziali date a questi problemi.

Pongo dunque in votazione la proposta di nominare un Comitato ristretto per approfondire i problemi emersi sul disegno di legge n. 2308 e per la formulazione di un nuovo articolato.

*(È approvata).*

Invito i gruppi a designare i propri rappresentanti in seno al Comitato ristretto.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

#### Votazione segreta

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione.

Proposta di legge Angelini ed altri:  
« Modifica all'articolo 8 della legge 2 dicembre 1975, n. 626, concernente l'avanzamento nel ruolo speciale della marina » (1046).

Presenti e votanti . . . .	27
Maggioranza . . . . .	14
Voti favorevoli . . . .	27
Voti contrari . . . . .	0

*(La Commissione approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Accame, Angelini, Baldassi, Bandiera, Cazora, Cerra, Corallo, Cravedi, D'Alessio, Garbi, Gava, Maggioni, Mancini Giacomo, Matrone, Meucci, Milani Armelino, Milani Eliseo, Morazzoni, Santuz, Savoldi, Stegagnini, Tassone, Tesi, Venegoni, Villa, Zamberletti, Zoppi.

**La seduta termina alle 12,15.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

---